

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 34 del 27/03/2019**

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - TARIFFE ANNO 2019 - ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno 2019 il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X FRANZONI MAURIZIO	Sindaco
X VENTURA ALBERTO	Assessore
SALVINI WILLIAMS	Assessore
X ZOTTI FABIO	Assessore
X ROMAGNOLI ALESSANDRA	Assessore
X MARCHESINI ISABELLA	Assessore

Totale presenti: 5

Totale assenti: 1

Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Maurizio Franzoni, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Capo I° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 DEL 29.01.1996, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D. Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: *"In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno."*;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall' art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 507/1993;



VISTO l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- Fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- Fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

ATTESO che questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 19.03.2009, si è avvalso di tale facoltà a decorrere dall' 01/01/2008;

PRESO ATTO del cosiddetto "principio dell'ultrattività delle tariffe", stabilito in via generale da numerose disposizioni e in via specifica per l'imposta di pubblicità dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993, come modificato dall'articolo 10, comma 18, lett. a), della legge 448/2001, che prevede espressamente che, in caso di mancata adozione della deliberazione delle tariffe annuali, le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO, inoltre, dell'abrogazione a decorrere dal 26 giugno 2012 del sopra citato art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, che aveva consentito a decorrere dall'anno 2000 l'aumento tariffario di cui si è avvalso il comune di Mazzano, avvenuta ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012);

VISTO l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta di pubblicità deliberate, anche tacitamente, dai comuni a partire dal 2013;

RICHIAMATA, altresì, la Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, sulla base di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale ha precisato che "il 26 giugno 2012 è la data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime. Conseguentemente, una delibera esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva a quella predetta non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento abrogativo disposto dall'art. 23, comma 7 del D. L. n. 83 del 2012 - la norma di cui all'art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. Le stesse considerazioni devono estendersi anche nel caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l'anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012, il comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni. In ogni caso, occorre far riferimento alla disciplina particolare che regola le varie fattispecie dell'imposta o del diritto. Da quanto appena illustrato, è evidente che a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione";



PRESO ATTO che il comune di Mazzano ha approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2012 e quindi implicitamente anche le tariffe, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18.06.2012, in data antecedente il 26 giugno 2012;

VISTO il comma 919 della Legge n. 145/2018, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale S.O. n. 62/L del 31.12.2018, il quale ha stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.";

CONSIDERATO che il Comune di Mazzano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2018, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali e anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste per i Comuni che approvano il bilancio entro la data prevista dal Testo Unico, data alla quale non era possibile adottare alcuna deliberazione ai sensi del sopra citato comma 919, non essendo ancora stata approvata la norma sopra citata;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 919 della legge n. 145/2018 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

PRESO ATTO di quanto affermato dalla Corte dei Conti Lombardia che, con deliberazione n. 216/2014, ha ammesso la possibilità di variare le tariffe e le aliquote dei tributi successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'ente a seguito di norma sopravvenuta, sempre prima della scadenza del termine di legge;

VISTI:

- il D.M. 7 dicembre 2018 con il quale è stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018;
- il D.M. 25 gennaio 2019 che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019;

CONSIDERATO che, come già illustrato sopra, le disposizioni in materia di determinazione delle tariffe ed in particolare l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 stabiliscono che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

TENUTO CONTO che l'entrata relativa all'imposta di pubblicità:

- non ha né vincoli, né destinazioni particolari;
- rientra fra le entrate che finanziano indistintamente tutte le spese previste in bilancio;



PRESO ATTO:

- di quanto espresso in numerose deliberazioni della Corte dei conti, fra cui, in particolare, le deliberazioni n. 110/2017 della Sezionale regionale di controllo per il Piemonte e n. 178/2017 della Sezionale regionale di controllo per la Sicilia, con le quali viene ribadita l'impossibilità di variare le tariffe dopo l'approvazione del bilancio e che l'eccezione alla regola generale può ritenersi ammissibile soltanto nei casi di espressa " *interpositio legislatoris*";
- di quanto espresso in alcune sentenze del Consiglio di Stato fra cui, in particolare, la n. 176 del 15/01/2018 e la n. 267 del 17/01/2018 entrambe pronunciate dalla Sezione V che, trattando delle deliberazioni di aliquote e tariffe approvate dopo il termine previsto per l'approvazione del bilancio, ha sancito che " *le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono perciò solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l'applicazione (retroattiva) all'esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio).*";

VALUTATO CHE:

- la disposizione del comma 919 della Legge 145/2018, è stata pubblicata in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, avvenuta in data 21.12.2018;
- il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è il 31 marzo 2019 e quindi non è ancora scaduto;

VISTO, anche, che la Legge di stabilità 2019 (n. 145/2018) non prevede alcun blocco tariffario, come invece era stato per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 e dall'art. 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

RITENUTO opportuno anche ai fini della disponibilità di risorse in bilancio, avvalersi della facoltà prevista al comma 919 della Legge 145/2018;

VISTO il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale meglio identificato come " *Allegato A*";

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: " *15. A decorrere dell'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e della finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*";



ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell'ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari - Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dalla responsabile dell'ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi economico-finanziari, Dottor Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. *DI DETERMINARE* per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, meglio identificato come "Allegato A", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. *DI INVIARE* la presente deliberazione, entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993.
3. *DI TRASMETTERE* telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Avv. Maurizio Franzoni

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca



Allegato "A" - Proposta di deliberazione G.C.del 22.03.2019 -

COMUNE DI MAZZANO - ANNO 2019 TARIFE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA'

(D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 - Comune di classe IV)

(Tariffa base rideterminata DPCM 16.02.2001 + 50% aumento facoltativo art. 30 comma 17 Legge 23.12.1999 ed art. 1 comma 919 Legge 145/2018 per superfici superiori a 1 mq)

A) DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

CATEGORIA	PER I PRIMI 10 GG	PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GG O FRAZIONE
manifesti formato 70x100 a foglio	1,14 €	0,34 €
manifesti con superfice oltre 1 mq a foglio	1,70 €	0,51 €

Diritto d'urgenza 25,82 €

Per le commissioni di manifesti inferiori a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli (70x100), il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli (70x100), il diritto è maggiorato del 100%

B) IMPOSTA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

DURATA	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
TIPOLOGIA	FINO A 1 MQ	DA 1 MQ A 5.5 MQ	DA 5.5 MQ A 8.5 MQ	OLTRE 8.5 MQ
ORDINARIA OPACA	13,43 €/mq	20,14 €/mq	30,21 €/mq	40,28 €/mq
ORDINARIA LUMINOSA	26,86 €/mq	40,28 €/mq	50,35 €/mq	60,42 €/mq

Le tariffe mensili sono pari ad 1/10 degli importi annuali

Per esposizioni di durata superiori a 3 mesi la tariffa è quella annuale

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

DURATA	ANNUALE	ANNUALE
SUPERFICE	OPACA	LUMINOSA
FINO A 1 MQ	13,43 €/mq	26,86 €/mq
DA 1 MQ A 5.5 MQ	20,14 €/mq	40,28 €/mq
DA 5.5 MQ A 8.5 MQ	30,21 €/mq	50,35 €/mq
OLTRE 8.5 MQ	40,28 €/mq	60,42 €/mq

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

DURATA	ANNUALE	ANNUALE
TIPOLOGIA	PORTATA	PORTATA
	> 3.000 KG	< 3.000 KG
AUTOVEICOLI	74,37 €	49,58 €
AUTOVEICOLI CON RIMORCHIO	148,74 €	99,16 €
MOTOCARRI, MOTOCARROZZETTE ED ALTRI	24,79 €	
MOTOCARRI, MOTOCARROZZETTE ED ALTRI CON RIMORCHIO	49,58 €	

4. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) per conto terzi

TIPOLOGIA	1 MESE O FRAZIONE	2 MESI O FRAZIONE	3 MESI O FRAZIONE	1 ANNO
SUPERFICE FINO 1 MQ	4,13 €/mq	8,26 €/mq	12,39 €/mq	41,32 €/mq
SUPERFICE > 1 MQ	6,20 €/mq	12,39 €/mq	18,59 €/mq	61,97 €/mq

b) per conto proprio

TIPOLOGIA	1 MESE O FRAZIONE	2 MESI O FRAZIONE	3 MESI O FRAZIONE	1 ANNO
SUPERFICE FINO 1 MQ	2,07 €/mq	4,14 €/mq	6,21 €/mq	20,66 €/mq
SUPERFICE > 1 MQ	3,10 €/mq	6,20 €/mq	9,30 €/mq	30,99 €/mq

5. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

AL GIORNO, PERIODI FINO A 30 GG	2,58 €
AL GIORNO, PERIODO OLTRE I PRIMI 30 GG	1,29 €

6. PUBBLICITA' VARIA

STRISCIONI O ALTRI MEZZI CHE ATTRAVERSANO PIAZZE	OGNI 15 GG o frazione
SUPERFICE FINO A 1 MQ	13,43 €/mq
SUPERFICE > 1 MQ	20,14 €/mq

AREOMOBILI	
Per ogni giorno o frazione	61,97 €

PALLONI FRENATI E SIMILI	
Per ogni giorno o frazione	30,99 €

VOLANTINAGGIO	
A persona per ogni giorno o frazione	2,58 €

SONORA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI	
A persona per ogni giorno o frazione	7,75 €

Mazzano li 22/03/2019

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
rag. Claudio Ferrari